

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 033/CGF
(2014/2015)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 240/CGF– RIUNIONE DEL 21 MARZO 2014**

II° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Alessandro ZAMPONE, Avv. Maurizio BORGIO – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METTIERI.

2. RICORSO SIG. FAVO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARA MACERATESE/VIS PESARO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

Con atto, spedito in data 27.2.2014, la Società S.S. Maceratese preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 26.2.14 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Maceratese/Vis Pesaro, disputatasi in data 23.2.2014, era stata irrogata, a carico dell'allenatore della predetta Società, sig. Favo Massimiliano, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 28.2.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il sig. Favo Massimiliano faceva pervenire, in data 6.3.2014, atto di reclamo.

In via del tutto preliminare, questa Corte ritiene di dovere affrontare la questione della ammissibilità di un reclamo che, dopo essere stato preannunciato da un soggetto (nel caso di specie, la Società S.S. Maceratese), è stato, poi, materialmente proposto (mediante l'invio dei motivi di reclamo) da altro soggetto (nel caso di specie, il sig. Favo Massimiliano, all'epoca dei fatti per cui è giudizio allenatore della predetta Società); questione, quest'ultima, che, attesa la sua rilevanza e novità, è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte.

Al proposito, è opportuno richiamare, preliminarmente, le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva che vengono in rilievo nella presente fattispecie.

L'art. 33 del C.G.S. prevede, in via generale, che *“I. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato..... 5. I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. 8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. 12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito”*.

L'art. 37, che disciplina specificamente i procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Federale, dispone che *“Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata*

all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare..... Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”.

L'art. 38, che disciplina i termini dei procedimenti, prevede, infine, che “1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.....2. Il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare. 4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti”.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre dare atto di un elemento fattuale che è stato appreso da questa Corte in sede di audizione del sig. Favo Massimiliano; si tratta della circostanza che, nel periodo intercorrente tra il preannuncio di reclamo, fatto pervenire dalla Società S.S. M Maceratese, e la trasmissione dei motivi di reclamo da parte del sig. Favo Massimiliano, quest'ultimo è stato esonerato dall'incarico; il che spiega il motivo per il quale la Società S.S. Maceratese non abbia dato seguito al preannuncio di reclamo.

Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene che il ricorso, proposto dal sig. Favo Massimiliano, sia ammissibile per le seguenti ragioni.

In via preliminare, deve ribadirsi il principio secondo il quale le Società possono presentare ricorso anche nell'interesse dei propri tesserati.

Sempre in via preliminare, occorre richiamare, ancora una volta, il principio secondo il quale è ammissibile il reclamo anche se non preceduto dal preannuncio di cui all'art. 38, comma 1, C.G.S., atteso che l'omesso preannuncio non inficia il reclamo che venga presentato nei termini e con le modalità di cui all'art. 38, comma 2, così come anche richiamato dall'art. 33, comma 5 (cfr., da ultimo, C.G.F., sez. IV, decisione di cui al comunicato del 6 marzo 2014, n. 228/CGF).

Applicando meccanicamente quest'ultimo principio al caso che ci occupa e ritenendo che il ricorso, proposto dal sig. Favo Massimiliano, debba essere considerato alla stregua di un ricorso non preceduto dal preannuncio, la conclusione sarebbe quella dell'irricevibilità dello stesso, essendo stato proposto in data 6.3.2014 ovvero oltre il termine di sette giorni dalla data (26.2.2014) di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui era riportata la decisione del Giudice Sportivo che lo stesso ha impugnato.

Pur tuttavia, sembra a questa Corte che debba darsi prevalenza, nel caso che ci occupa, al noto principio della conservazione degli effetti prodotti dagli atti processuali, di modo che deve ritenersi che, allorché una Società abbia preannunciato la proposizione di un ricorso, di tale preannuncio possa, per così dire, beneficiare il tesserato della stessa che, quindi, ben potrà giovare del nuovo termine di sette giorni (decorrenti da quello in cui la Società ha ricevuto i documenti richiesti con il preannuncio di reclamo) per inviare i motivi di ricorso.

Opinare diversamente, significherebbe pervenire alla conclusione che - nel caso in cui la Società, dopo avere preannunciato il reclamo, non abbia più interesse a darvi seguito (per avere, come nella fattispecie di cui è giudizio, esonerato il tesserato nei cui confronti era stata irrogata una sanzione disciplinare) – il tesserato si vedrebbe inibita la possibilità di impugnare autonomamente la sanzione atteso che, nelle more, risulterebbe spirato il termine di sette giorni (decorrente dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui era riportata la decisione del Giudice Sportivo che lo stesso ha interesse a impugnare) per proporre ricorso.

Trattasi di conclusione, quest'ultima, che, appare affetta da un'evidente iniquità per ovviare la quale si dovrebbe, peraltro, ricorrere all'istituto della rimessione in termini, avendo, il tesserato, legittimamente confidato nel fatto che la propria società di appartenenza, dopo avere preannunciato il reclamo, avrebbe inviato i motivi del reclamo medesimo.

Appare, pertanto, preferibile, anche ai fini di salvaguardare le esigenze di celerità di definizione dei procedimenti propri dell'ordinamento federale, consentire al tesserato di giovare della dichiarazione di preannuncio del reclamo, fatta dalla società di appartenenza.

Ritenuta, per le ragioni di cui sopra, l'ammissibilità del ricorso, si evidenzia come lo stesso sia parzialmente fondato nel merito.

Appare, infatti, fondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia l'eccessiva gravità e sproporzione della sanzione.

Al proposito, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dall'allenatore della Società S.S. Maceratese, sig. Favo Massimiliano, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Favo Massimiliano riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 29 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete